



---

**Autorità di regolazione per energia reti e ambiente**

**Documento di consultazione 336/2022/R/gas**

**Osservazioni di Energia Libera**

---



Il presente documento contiene le osservazioni di Energia Libera al documento di consultazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (**Autorità**) 336/2022/R/gas, recante *Criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione (6PRT) - Orientamenti sui criteri di incentivazione ed efficientamento dell'esercizio e dello sviluppo della rete di trasporto del gas naturale (DCO)* (prot. n. 121/22, termine invio osservazioni 19 settembre 2022, inviato a [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it)).

\* \* \*

### **Osservazioni generali**

In linea generale, Energia Libera non esprime contrarietà rispetto agli orientamenti illustrati nel DCO, con riferimento all'introduzione di condizioni minime di sviluppo delle reti di trasporto in aree di nuova metanizzazione e alla previsione di meccanismi di incentivazione del mantenimento in esercizio delle reti di trasporto ammortizzate. Come già evidenziato nella risposta al documento per la consultazione 616/2021/R/gas, auspichiamo che, con riferimento a tali aspetti, l'Autorità adotti soluzioni volte a contemperare le esigenze di mantenimento in sicurezza della rete di trasporto esistente e di sviluppo della rete con l'esigenza di contenimento dei costi di tali soluzioni per gli utenti del servizio. Con riferimento al terzo tema oggetto del DCO, relativo al trattamento dei ricavi derivanti dall'esercizio delle centrali *dual fuel*, Energia Libera non ritiene invece condivisibili gli orientamenti espressi dall'Autorità. Su queste basi, nel seguito del documento si riporterà la risposta di Energia Libera esclusivamente allo spunto di consultazione relativo a tale tema.

### **Risposta ad uno spunto di consultazione**

*S 5. Osservazioni in merito alla regolazione incentivante l'esercizio di centrali dual fuel.*

Nel DCO, l'Autorità conferma l'orientamento di incentivare il ricorso da parte di Snam Rete Gas (**SRG**) alle centrali *dual fuel*, sostenendo che possibili limitazioni degli spazi di mercato, che deriverebbero dalla partecipazione di SRG al Mercato per il Servizio di Dispacciamento (**MSD**), non possano giustificare il mancato utilizzo, da parte del sistema energetico, di una risorsa disponibile che è già "pagata" dagli utenti del sistema, in grado di offrire servizi ancillari competitivi. L'Autorità sostiene inoltre che, stante la proposta di prevedere che SRG partecipi al MSD solo come utenza passiva, non si porrebbero problemi di incompatibilità con la normativa in materia di *unbundling*, che fa divieto al gestore di un sistema di trasporto di esercitare, direttamente o indirettamente, l'attività di produzione o di fornitura di gas naturale o di elettricità.

Energia Libera non ritiene condivisibili tali valutazioni da parte dell'Autorità.

In primo luogo, non si condivide la tesi secondo la quale l'esistenza di vantaggi a livello di sistema derivanti dal ricorso alle centrali *dual fuel* da parte del gestore del sistema di trasmissione (**TSO**)



consenta di per sé di escludere problemi di compatibilità con le attuali regole di *unbundling* definite a livello europeo, dalla Direttiva 2009/73/CE, e a livello nazionale, dal decreto legislativo n. 93/11. Tali regole non dovrebbero in ogni caso consentire a Snam Rete Gas (**SRG**), in qualità di TSO nel mercato del gas, di produrre energia elettrica e di offrire servizi di flessibilità a beneficio del sistema elettrico, a prescindere dalle regole previste per la remunerazione del TSO per la fornitura di questi servizi. Le attuali regole di *unbundling* prevedono, infatti, la separazione delle attività svolte in regime di monopolio regolamentato rispetto alle altre attività concorrenziali dei settori elettrico e gas, garantendo che i TSO e i gestori dei sistemi di distribuzione (**DSO**) fungano da *facilitatori* neutrali del mercato.

Con riferimento a quanto sostenuto dall'Autorità, non si comprende peraltro il riferimento ad una *“risorsa disponibile che è già “pagata” dagli utenti del sistema”*, dal momento che i costi per gli investimenti relativi alle centrali *dual fuel* dovranno comunque essere sostenuti, in ultima analisi, dagli utenti del sistema e che, sulla base della proposta illustrata nel DCO, solo quota parte dei ricavi che il TSO otterrebbe dall'esercizio delle centrali *dual fuel* e che l'Autorità presenta come incentivo alla partecipazione al MSD, verrebbe restituita agli utenti, mentre la quota restante resterebbe a carico degli stessi utenti.

Inoltre, non risulta nemmeno condivisibile la tesi secondo la quale il fatto di prevedere che il TSO partecipi al MSD come utenza passiva, presentando su tale mercato offerte a prezzo nullo, garantisca di per sé il rispetto della normativa in tema di *unbundling*.

Energia Libera ritiene che tale previsione consenta, al più, di limitare comportamenti opportunistici da parte del TSO sul MSD, evitando quanto meno possa influenzare in modo diretto il prezzo di sbilanciamento, ma che non abbia effetti sostanziali in relazione alle considerazioni, da noi sopra espresse, in merito alla compatibilità con la normativa. L'intervento del TSO sul mercato finirebbe infatti con lo *spiazzare* le offerte presentate dagli operatori di mercato e si sostanzierebbe in una riduzione degli spazi di mercato, a vantaggio dello stesso TSO, che otterrebbe comunque una remunerazione, legata al prezzo registrato sul Mercato del Giorno Prima nel giorno in cui è stata effettuata l'offerta.

In virtù della partecipazione al MSD, il TSO otterrebbe comunque dei ricavi aggiuntivi in un segmento concorrenziale del mercato elettrico, che andrebbero ad aggiungersi ai ricavi regolati derivanti dallo svolgimento delle attività regolate nel settore del gas, a scapito degli altri operatori di mercato attivi nel mercato elettrico, in termini di volumi accettati ma anche di prezzi di mercato, dal momento che la curva di offerta, a seguito dell'intervento del TSO, verrebbe di fatto traslata verso destra.

In termini generali, Energia Libera ribadisce la propria posizione di contrarietà – già evidenziata nella precedente consultazione – alla prospettiva che le imprese di trasporto gas possano offrire



servizi di flessibilità al sistema elettrico senza prevederne delle opportune limitazioni, al fine di preservare la libera concorrenza nella fornitura di tali servizi da parte degli operatori di mercato. Il rischio che si rileva è che, in nome della promozione della transizione energetica, gli operatori di rete occupino spazi di mercato sempre maggiori, godendo di un vantaggio competitivo derivante dalla posizione di monopolio nelle attività regolate della filiera, a scapito degli operatori di mercato. Riteniamo indispensabile che l'Autorità assuma una posizione chiara su tali tematiche, a tutela della concorrenza nei settori energetici, evitando di legittimare possibili *sconfinamenti* degli operatori di rete in segmenti concorrenziali della filiera, e si faccia, per quanto di competenza, promotore di iniziative volte all'adozione di provvedimenti volti a contrastare tali rischi, attraverso un'opportuna attività di monitoraggio e di segnalazione. In proposito, segnaliamo che le misure adottate nell'attuale fase di emergenza hanno già visto un ruolo crescente attribuito al TSO, anche in spazi di mercato nei quali vige un assetto concorrenziale.

In merito all'iniziativa delle centrali *dual fuel*, ribadiamo di ritenere problematico che SRG possa offrire servizi di flessibilità al sistema elettrico, la cui fornitura dovrebbe rimanere un'attività svolta in regime concorrenziale da parte delle imprese di mercato. Riteniamo che consentire la partecipazione al MSD da parte del gestore di rete, in una fase di revisione del mercato del dispacciamento volta ad aprire la partecipazione allo stesso per nuove e innovative tecnologie (tra cui i sistemi di accumulo e la domanda), comporterebbe ulteriori rischi in termini di concorrenzialità e limitazione degli spazi di mercato.

Ci teniamo ad evidenziare che la nostra posizione di contrarietà all'offerta, da parte del TSO, di servizi di flessibilità al sistema elettrico non implica una posizione contraria alla realizzazione degli interventi di installazione di elettrocompressori da parte di SRG, nel caso le analisi costi-benefici dovessero accertare l'esistenza di un beneficio netto a livello di sistema. Le problematiche di *unbundling* derivanti dalla partecipazione del TSO al MSD potrebbero essere ovviate prevedendo che l'attività di gestione delle centrali *dual fuel* - nel loro complesso o, in alternativa, per gruppi omogenei di centrali - venga affidata a operatori di mercato terzi, selezionati sulla base di procedure competitive. Tali centrali dovrebbero essere utilizzate in via prioritaria per esigenze di funzionamento della rete di trasporto gas e solo in via residuale per la fornitura di servizi di flessibilità sui mercati elettrici.

Questa previsione consentirebbe di non restringere gli spazi di mercato a vantaggio del TSO, che coprirebbe i costi di investimento mediante i corrispettivi tariffari senza conseguire ricavi in segmenti concorrenziali del mercato.

Tutto ciò premesso, in relazione alle proposte illustrate nel DCO, osserviamo che l'Autorità ritiene necessario che, nelle valutazioni dei Piani decennali, le analisi costi-benefici degli interventi sulle centrali di compressione tengano conto di tutti i costi associati alla realizzazione di centrali *dual fuel*,



quali i costi di allacciamento ed eventuali costi di sviluppo della rete di trasmissione elettrica, nonché eventuali costi derivanti dal mantenimento in esercizio dei turbocompressori a gas come *back up*.

In merito, riteniamo necessario che, conseguentemente, il TSO proceda a ripubblicare le analisi costi-benefici relative alle centrali *dual fuel* presentate nei Piani decennali, a partire dal Piano 2020, tenendo anche conto, ai fini della quantificazione del beneficio netto degli interventi, degli orientamenti dell'Autorità in relazione alle modalità di partecipazione da parte del TSO al MSD.

Con riferimento agli interventi riportati nei Piani decennali di SRG, Energia Libera ha evidenziato, nelle risposte alle relative consultazioni, una serie di criticità con riferimento all'installazione nelle proprie centrali di spinta di elettrocompressori in sostituzione degli attuali turbocompressori, che si auspica verranno tenute in considerazione in fase di approvazione dei Piani da parte dell'Autorità.

Rinviando, per maggiori dettagli, ai documenti trasmessi da Energia Libera in data 29 luglio 2021, con riferimento al Piano 2021, e in data 31 maggio 2022, con riferimento al Piano 2022, si richiama, in questa sede, come aspetto particolarmente critico, che mentre nel Piano 2020 era stata condotta un'analisi costi-benefici dettagliata per ciascuna centrale, nel Piano 2021 e nel Piano 2022 è stata presentata dal TSO un'analisi costi-benefici per l'intervento complessivo di installazione degli elettrocompressori nelle centrali *dual fuel* previste. Nel Piano 2022 si dà poi evidenza del fatto che *“nella pianificazione degli interventi inizialmente è stata data precedenza alle centrali che, in condizioni di normale esercizio, assicurano un elevato numero di ore di funzionamento”* e che *“successivamente gli interventi sono stati estesi a tutte le centrali di compressione, con l'obiettivo di installare un elettrocompressore in ogni centrale di compressione”*.

Su queste basi, si ritiene necessario che l'analisi costi-benefici venga condotta, quanto meno, separatamente per sottoinsiemi di centrali *dual fuel* caratterizzate da condizioni comparabili di funzionamento e che l'analisi non si limiti a valutare nel complesso tutti gli interventi di installazione degli elettrocompressori.

Si rileva, inoltre, che, ai fini della determinazione dei benefici degli interventi relativi alle centrali *dual fuel* e, in particolare, del beneficio B9, derivante dalla fornitura di flessibilità al sistema elettrico, SRG ha ipotizzato una partecipazione di tali centrali al Mercato del Bilanciamento (**MB**) e ha stimato, con l'ausilio di modelli di simulazione del mercato elettrico, la riduzione dei costi per il sistema elettrico determinata dalla fornitura di servizi di flessibilità.

Riteniamo necessario che, alla luce dei nuovi orientamenti dell'Autorità in relazione alle modalità di partecipazione da parte del TSO al MB, SRG ridetermini il beneficio connesso alla fornitura di flessibilità al sistema elettrico, non risultando peraltro chiare le assunzioni fatte dal TSO nei Piani precedentemente pubblicati (con ogni probabilità non coerenti con l'approccio illustrato dall'Autorità nell'ultimo DCO) e, nello specifico, non risultando comprensibile su quale base metodologica i benefici derivanti dalla fornitura di flessibilità al sistema elettrico sembrano

rappresentare una percentuale fissa (21,24%) dei benefici complessivi in entrambi gli scenari (*Global Ambition* - GA e *National Trend* - NT) presi in considerazione.

In relazione ai ricavi derivanti dalla partecipazione al MSD, nel DCO in oggetto l'Autorità conferma l'orientamento, già illustrato nel documento di consultazione 616/2021/R/gas, di introdurre un meccanismo di *sharing* dei ricavi derivanti dalla fornitura di servizi di flessibilità nell'ambito del MSD da parte di SRG, fissando pari al 50% la quota dei ricavi trattenuta da SRG. L'Autorità conferma, inoltre, l'orientamento di prevedere che anche con riferimento all'eventuale gettito derivante dalla partecipazione al meccanismo dei certificati bianchi gli eventuali ricavi siano ripartiti simmetricamente tra SRG e utenti.

In merito a tali proposte, non si ritiene condivisibile che venga previsto un meccanismo di simmetrica ripartizione dei ricavi netti derivanti dalla fornitura di servizi di flessibilità nel mercato del dispacciamento elettrico da parte delle imprese di trasporto gas e del gettito derivante dalla partecipazione di tali imprese al meccanismo dei certificati bianchi.

Energia Libera, alla luce delle considerazioni precedentemente esposte e ribadendo la propria contrarietà al meccanismo di partecipazione su MSD da parte del gestore di rete, come illustrato nel DCO, ritiene fondamentale che, in caso di applicazione di tale meccanismo:

- il prezzo di offerta per servizi di flessibilità a salire (cioè riduzione del consumo di energia elettrica grazie alla possibilità di *switch* sul gas) non sia nullo, ma sia invece valorizzato in base ad un criterio di correlazione con il prezzo del gas, al fine di pervenire ad un'offerta che rifletta i costi legati a tale azione di *switch*. In questo modo l'offerta delle centrali *dual fuel* comporterebbe una minore distorsione della concorrenza rispetto al caso di offerta a zero;
- l'effettiva remunerazione per l'operatore regolato che offre servizi di flessibilità a salire sia pari al prezzo offerto, valorizzato in base a un criterio di correlazione con il prezzo del gas come definito al punto precedente, e non posto arbitrariamente pari a MGP;
- al fine di limitare gli impatti distorsivi di tali offerte sul mercato, sia eliminato l'obbligo per Terna di accettare in via prioritaria le offerte di SRG, applicando invece la regola generale di selezione in base ai soli criteri di mercato e a eventuali vincoli di rete e di sicurezza considerati da Terna.

Riteniamo inoltre necessario che, ai fini del meccanismo incentivante, vengano esclusi dai ricavi soggetti a *sharing* gli eventuali costi di sbilanciamento elettrico e che venga introdotto un tetto massimo all'incentivo conseguibile da SRG, espresso in termini percentuali rispetto al valore dell'attivo immobilizzato lordo dell'investimento in ciascuna centrale di compressione *dual fuel*.

Anche con riferimento al gettito derivante dalla partecipazione al meccanismo dei certificati bianchi, si ritiene necessario che questo venga integralmente restituito agli utenti del servizio, trattandosi, palesemente, di extra-profitti derivanti da mutamenti del quadro normativo. Per inciso, si evidenzia



che, da quanto ci risulta, i ricavi derivanti dalla partecipazione al meccanismo dei certificati bianchi non sono stati considerati nell'ambito delle analisi costi-benefici che hanno ad oggi condotto l'Autorità ad approvare gli interventi di installazione degli elettrocompressori da parte di SRG; come conseguenza, la possibilità, per l'impresa di trasporto, di trattenere una parte del gettito derivante dalla partecipazione al meccanismo dei certificati bianchi non troverebbe nemmeno giustificazione nell'ottica di garantire la convenienza di tali interventi per l'operatore di rete.